



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 139 del 11/10/2022

Oggetto:

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle della RFI linea PI-GE - II lotto, codice intervento 09IR017/G4 - CIG: 7012085B96 - CUP: J82B16000000001. Ammissibilità del collaudo e compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 -septies del D.L. n.73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, secondo semestre 2021.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che, ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di Stabilità 2015), ha assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane nonché delle "aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio idrogeologico",

intendendo per queste ultime le aree urbane con un numero di abitanti esposti a rischio di alluvione o esondazione almeno "P2" pari o superiore a 15.000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi." con la quale è stato disposto di procedere direttamente all'attuazione, tra gli altri, dell'intervento cod. 09IR017/G4 denominato "Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Lotto II" CIG 7012085B96 – CUP F83B08000130002", individuando il Settore Assetto Idrogeologico quale settore specifico di riferimento per la sua attuazione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi", che ha individuato nel Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara;

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 "D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'ADP 2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori regionali;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, sono compresi i seguenti interventi:

- Intervento codice 09IR013/G4 – "Lavori di risagomazione dell'alveo del Torrente Carrione nel centro storico di Carrara" per un importo totale, come da Accordo di Programma, di Euro 1.559.253,02,
- Intervento codice 09IR017/G4 – "Lavori di risagomazione dell'alveo del Torrente Carrione nel centro storico di Carrara - completamento" per un importo totale, come da Accordo di Programma, di Euro 1.169.602,89;

VISTA la D.G.R.T. n. 676 del 16 luglio 2016 con la quale la Regione Toscana ha approvato lo studio idraulico del Torrente Carrione redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di Genova e lo studio sulle strutture di contenimento redatto da G.P.A. Ingegneria S.r.l, che costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo del bacino del torrente Carrione e che definiscono un nuovo assetto idraulico di progetto del torrente anche nel centro storico del Comune di Carrara;

VISTA la nota prot. AOOGRT 298532 del 20 luglio 2016 con la quale è stato richiesto dal Settore Assetto Idrogeologico al MATTM la rimodulazione dell'intervento sulla base della D.G.R.T. n. 676 del 16 luglio 2016 che approva lo studio idraulico del Torrente Carrione;

VISTA la D.G.R.T. n. 779 del 01 agosto 2016 "Approvazione del Master Plan operativo degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del torrente Carrione" con la quale viene definito lo strumento di pianificazione generale degli interventi sul Torrente Carrione sulla base degli studi sopra citati;

CONSIDERATO altresì che nella nota prot. AOOGRT n. 362008 del 12 settembre 2016 del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Commissario indirizzata al MATTM, si comunicava al competente Ministero l'intenzione di destinare i finanziamenti previsti per gli interventi di cui ai codici 09IR013/G4 e 09IR017/G4 al tratto di valle del corso d'acqua, modificando conseguentemente il titolo degli stessi come segue:

- Intervento codice 09IR013/G4: "Adeguamento statico del T. Carrione a valle del ponte RFI linea PI-GE – I lotto";
- Intervento codice 09IR017/G4: "Adeguamento statico del T. Carrione a valle del ponte RFI linea PI-GE – II lotto";

VISTO il Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 "Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1", con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord all'Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, in sostituzione del Settore Assetto Idrogeologico, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 2020 recante "Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da

aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;

VISTO l'art. 1-septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 26 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, emanato in data 23 novembre 2021, nel quale si individuano i materiali che hanno subito, nel primo semestre dell'anno 2021, un incremento percentuale del costo di acquisto e si indicano, nelle tabelle allo stesso allegate, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020, nonché i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni precedenti al 2020;

DATO ATTO che con i D.D. R.T. n. 7386 del 05.08.2016, n. 335/17 e n.14119 del 06 agosto 2021 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, ivi compresi quelli per i quali i settori della predetta direzione operano in avvalimento del sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è stato individuato quale R.U.P. l'Ing. Andrea Morelli, confermato anche dall'Ordinanza n. 93/2021;

VISTO il D.D. n. 6719 del 06 maggio 2019 con il quale è stato nominato Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto l'Ing. Paolo Mario Mazzoni, in sostituzione dell'Ing. Claudio Rossi;

VISTA l'Ordinanza n.45 del 4 ottobre 2016 di affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativamente all'intervento denominato “Adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE II lotto” all'Ing. Marco Giovanni Ceccarelli con sede in Massa (Ms);

PRESO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 14 del 11/05/2017 si provvedeva ad affidare il Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE II° Lotto Int. 09IR017/G4 allo Studio Tecnico Ingeo con sede legale in Pietrasanta (LU);

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 34 del 07/04/2020, a seguito dello scioglimento dello Studio Tecnico Ingeo si conferiva l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto, all'Ing. Stefano Grassi in qualità di libero professionista;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 11 aprile 2017 del sottoscritto Commissario di approvazione del progetto esecutivo e indizione della gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 D.Lgs. 50/2016, dei lavori inerenti l'intervento “Adeguamento statico del T. Carrione a valle del ponte RFI linea PI-GE – II lotto”, predisposto dall'Ing. Marco Giovanni Ceccarelli;

VISTA l'Ordinanza n. 36 del 07 agosto 2017 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l'aggiudicazione non efficace in favore dell'operatore economico CPC S.r.l., con sede legale ad Aosta (AO) - Via Chambery, 51;

VISTA l'Ordinanza n. 47 del 27 settembre 2017 del sottoscritto Commissario con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace nei confronti dell'operatore C.P.C. S.r.l. con sede legale ad Aosta (AO) - Via Chambery, 51, per un importo complessivo di € 703.555,96 (lavori € 677.444,49 e costi della sicurezza € 26.111,47) oltre IVA 22%;

DATO ATTO che in data 4 dicembre 2017 è stato stipulato il contratto (Rep. n.8787) per i lavori di cui sopra;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 12 aprile 2018 come da verbale conservato agli atti del Settore;

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 83 del 30 luglio 2019 è stata approvata una perizia migliorativa ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49 del 07/03/2018, relativamente all'intervento in oggetto, che ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori da corrispondere all'Impresa CPC S.r.l. pari ad € 8.440,88, IVA compresa;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della citata ordinanza sono stati altresì concordati n.2 nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi contrattuali (All. A);

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 103 del 4 agosto 2020 è stata approvata un'ulteriore modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), che ha comportato un aumento dei costi contrattuali per complessivi € 67.402,58, IVA compresa, somma in cui erano ricompresi anche i maggiori costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti-COVID e i maggiori oneri, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione dell'ordinanza di cui sopra sono stati concordati numero 4 nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi contrattuali, come risulta dal verbale del 10 luglio 2020, ed è stata disposta una proroga di 60 giorni rispetto all'originario termine contrattuale;

VISTA l'Ordinanza n. 14 del 09 febbraio 2021 con la quale è stata approvata una seconda modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 59.117,92, IVA inclusa, compresi i maggiori costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti-COVID e i relativi oneri, in conseguenza della modifica del PSC proposta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Stefano Grassi;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della citata ordinanza sono stati altresì concordati n.3 nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi contrattuali con verbale del 08 gennaio 2021, ed è stata disposta un'ulteriore proroga di 90 giorni rispetto al termine iniziale;

DATO ATTO che a seguito dell'adozione delle modifiche contrattuali di cui sopra l'importo complessivo dei lavori passa da € 751.885,23 ad € 800.342,54, oltre IVA;

VISTA l'Ordinanza n. 54 del 22 aprile 2022 del sottoscritto Commissario con la quale si è provveduto ad approvare il credito da riconoscere all'impresa, pari ad € 9.588,00, oltre IVA (a seguito dell'istanza del 07 dicembre 2021, ms. protocollo n. 0480466 del 13 dicembre 2021), quale compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021, così come accertato dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Maria Mazzoni, nella relazione del 16/03/2022, conservati agli atti del settore, in cui si attesta l'impiego, nelle lavorazioni effettuate dall'appaltatore nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, di materiali il cui costo ha subito un incremento percentuale, come riportato nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 23 novembre 2021;

RICHIAMATO il Decreto n. 6719 del 06 maggio 2019 con il quale veniva nominato quale collaudatore dell'intervento in oggetto il dipendente regionale Ing. Stefano Malucchi;

DATO ATTO che, in considerazione dell'aumento del carico di lavoro, è stato necessario sostituire l'Ing. Stefano Malucchi quale collaudatore;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 19 del 16.02.2021 con la quale è stato affidato, stante quanto sopra, il collaudo tecnico amministrativo e statico relativo all'intervento di cui in oggetto all'Ing. Lippi Renzo, in qualità di libero professionista, con sede a Massa (MS), in via Aldo Salvetti n. 22 per un importo complessivo di € 14.465,34, comprensivo di oneri previdenziali ed Iva inclusa;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione del contratto sono state disposte 7 sospensioni:

- n.1 sospensione disposta con verbale del 23 aprile 2018 e ripresa con verbale del 25 giugno 2018;
 - n. 2 sospensione disposta con verbale del 10 luglio 2018 e ripresa con verbale del 26 febbraio 2019;
 - n. 3 sospensione disposta con verbale del 05 novembre 2019 e ripresa con verbale del 21 gennaio 2020;
 - n. 4 sospensione disposta con verbale del 02 marzo 2020 e ripresa con verbale del 09 marzo 2022;
 - n. 5 sospensione disposta con verbale del 28 marzo 2020 e ripresa con verbale del 22 aprile 2020;
 - n. 6 sospensione dal giorno 09 settembre 2020 e ripresa il giorno 22 febbraio 2021;
 - n. 7 sospensione disposta con verbale del 06 aprile 2021 e ripresa con verbale del 17 maggio 2021;
- Vi è stata altresì una sospensione parziale dal giorno 2 maggio 2019 e ripresa il giorno 11 settembre 2019;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione del contratto sono state altresì concesse n. 2 proroghe, dovute alle difficoltà che in fase di esecuzione si sono riscontrate per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica:

- n. 1 di giorni 40 concessa con nota del RUP in data 16 maggio 2020;
- n. 2 di giorni 60 ulteriori, concessa in data 24 giugno 2020 con nota del RUP;

DATO ATTO che con l'approvazione delle modifiche del contratto sono stati ulteriormente prorogati i termini contrattuali:

- con l'approvazione della modifica di cui all'Ordinanza n. 103/2020 il termine è stato prorogato di giorni 60,
- con l'approvazione della modifica di cui all'Ordinanza n. 14/2021 il termine è stato prorogato di giorni 90;

CONSIDERATO quindi che il termine utile per l'esecuzione dei lavori, originariamente fissato per il giorno 17 febbraio 2019, a seguito delle sospensioni e proroghe concesse, è stato rideterminato per il giorno 30 settembre 2021;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13.10.2021, come risulta dal verbale redatto in pari data dalla Direzione lavori, con assegnazione di un termine ulteriore di 60 gg per l'ultimazione delle opere complementari;

DATO ATTO che entro tale termine sono state ultimate tutte le opere, come risulta dall'esito positivo del rapporto di collaudo;

VISTA la Relazione del Direttore Lavori sul conto finale, conservata agli atti del Settore;

DATO ATTO che, con riferimento ai 13 giorni di ritardo per la fine lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nella relazione atti agli atti del Settore, del 9 marzo 2022, tenuto conto di quanto espresso nella relazione del Direttore dei Lavori, del 8 marzo 2022, conservata agli atti del Settore, e sentito il parere del collaudatore, ha avanzato la proposta di non applicazione delle penali previsto, in quanto il ritardo, risultando peraltro contenuto, non si ritiene imputabile all'impresa;

DATO ATTO infatti che si evidenzia, nei documenti sopra richiamati, come l'appaltatore abbia eseguito le lavorazioni durante il periodo di emergenza sanitaria, emergenza che ha inciso sull'andamento delle lavorazioni, tanto che la stessa normativa nazionale, in particolare l'art. 91 del D.L. n. 18/2020, prevedeva la disapplicazione delle penali nei casi in cui dovessero registrarsi dei ritardi o degli inadempimenti contrattuali, conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e che a tali problemi si sono aggiunti quelli derivanti dall'eccezionale aumento del costo di alcuni materiali da costruzione, aumento che ha causato problemi nell'approvvigionamento;

DATO ATTO quindi di quanto evidenziato dal RUP, la stazione appaltante ritiene di poter accogliere la richiesta di non applicazione delle penali, in quanto il ritardo non è imputabile ad inadempimento dell'appaltatore;

VISTO lo stato finale, avente un importo complessivo pari ad Euro 789.909,57, redatto dal Direttore dei Lavori in data 23.12.2021;

CONSIDERATO che all'appaltatore è stata corrisposta l'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 140.709,57 oltre IVA di € 30.956,46 per un importo complessivo pari ad € 171.667,65;

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 5 certificati di pagamento, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazioni, per un totale pari ad € 649.200,00 oltre IVA:

1. Certificato di pagamento n. 01 del 06.06.2019 € 198.800,00 oltre IVA;
2. Certificato di pagamento n. 02 del 06.03.2019 € 133.300,00 oltre IVA;
3. Certificato di pagamento n. 03 del 19.09.2019 € 74.200,00 oltre IVA;
4. Certificato di pagamento n. 04 del 18.12.2019 € 70.300,00 oltre IVA;
5. Certificato di pagamento n. 05 del 03.04.2020 € 172.600,00 oltre IVA;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 54 del 22 aprile 2022, sopra richiamata, che ha approvato l'ulteriore credito di € 9.588,00, oltre IVA, in favore dell'operatore economico C.P.C. S.r.l, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021;

PRESO ATTO che nella Relazione al Conto Finale il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, che non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso, e che le opere sono state eseguite correttamente;

DATO ATTO che durante il corso dell'esecuzione sono stati segnalati danni causati ad un alveo da eventi meteorici eccezionali, con innalzamento del livello del torrente Carrione, come accertato dal Direttore dei Lavori, ma che nessun compenso è stato corrisposto all'appaltatore e la stessa non ha apposto riserve relativamente alla richiesta di eventuali danni per forza maggiore;

DATO ATTO che l'appaltatore non ha iscritto riserve negli atti contabili;

CONSIDERATO che il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dall'Ing. Renzo Lippi, è stato sottoscritto in data 19 maggio 2022 dall'impresa C.P.C. S.r.l., non opponendo alcuna riserva;

CONSIDERATO che l'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del DPR n. 207/2010, è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Carrara e nei termini previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi, così come desunto dalla certificazione inviata dal Comune di Carrara, ns. Prot. n. 0104908 del 14/03/2022, conservata agli atti del Settore;

CONSIDERATO che il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato è stato redatto dal collaudatore Ing. Renzo Lippi in data 19 maggio 2022, depositato presso il Genio Civile Toscana Nord con nota prot. n. 20220046747, e che lo stesso ha avuto esito positivo;

CONSIDERATO che il suddetto certificato collauda le opere in oggetto senza alcuna condizione o riserva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 793.883,00, oltre IVA, con un'economia di spesa di € 6.459,54 rispetto all'importo netto dei lavori autorizzato, a seguito dell'approvazione di perizia migliorativa e delle due modifiche sopra richiamate, pari ad Euro 800.342,54;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra indicate, non si ritiene di applicare le penali per il ritardo e quindi che il credito risultante dal conto finale non vada detratto di alcun importo a titolo di penale da ritardo;

CONSIDERATO, pertanto, che, al netto degli importi già liquidati, per complessivi € 789.909,57 oltre IVA, risulta un credito netto finale da liquidare all'Impresa di € 3.973,43 oltre IVA per € 874,17, per complessivi € 4.847,60;

VISTO l'art. 1-septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 26 luglio 2021;

DATO ATTO che l'articolo sopra richiamato prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, si proceda a compensazione sulla base di quanto indicato nel decreto da emanarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel quale si dovranno elencare i materiali oggetto degli aumenti e la percentuale di maggiorazione riscontrata;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, emanato in data 4 aprile 2022 e pubblicato in gazzetta ufficiale in data 12 maggio 2022, nel quale si individuano i materiali che hanno subito, nel secondo semestre dell'anno 2021, un incremento percentuale del costo di acquisto e si indicano, nelle tabelle allo stesso allegate, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020, nonché i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni precedenti al 2020;

DATO ATTO che sulla base di quanto indicato nell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, la compensazione opera per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (25 luglio 2021), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate, in relazione al secondo semestre 2021, dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e laddove l'appaltatore abbia presentato istanza di compensazione entro il termine di decadenza di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determina i costi e le percentuali di riferimento;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 25 novembre 2021 recante "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021";

DATO ATTO che in data 24 maggio 2022 con nota acquisita al ns. protocollo n. 0218295 del 26 maggio 2022, la società C.P.C. S.r.l. richiedeva la compensazione dei prezzi su materiali impiegati nell'appalto in relazione a lavorazioni eseguite nel secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021;

DATO ATTO che tale istanza è quindi pervenuta nei tempi indicati dalla norma (15 giorni a decorrere dal 12 maggio 2022);

VISTA la relazione redatta in data 20 giugno 2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni, conservata agli atti del Settore, in cui si attesta l'impiego di materiali da costruzioni indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022, nell'appalto in oggetto nel corso del secondo semestre 2021, si indicano le quantità effettivamente impiegate e il prezzo di riferimento, desunto dalle tabelle ministeriali, nello specifico la tabella di riferimento anno 2017 (anno di presentazione dell'offerta) e si calcola l'importo da riconoscere all'appaltatore quale compensazione per la maggiorazione subita dal costo dei predetti materiali, che viene indicato in complessivi € 5.229,20, oltre IVA;

DATO ATTO che l'art. 1-septies sopra richiamato stabilisce che ciascuna stazione appaltante provvede alla compensazione nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, nonché le eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

VISTA la relazione del Dirigente Responsabile del contratto, Ing. Enzo Di Carlo, redatta in data 28 settembre 2022, conservata agli atti del Settore, in cui, preso atto di quanto accertato dal Direttore dei Lavori nella sua relazione, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento e accertata la presenza degli elementi richiesti dalla norma, attesta che nel quadro economico dell'intervento, in particolare nelle somme disponibili a seguito del ribasso d'asta, vi sono risorse sufficienti a provvedere alla liquidazione a favore dell'appaltatore, dell'importo indicato quale compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021, per il secondo semestre 2022;

DATO ATTO che occorre procedere alla riduzione dell'impegno n. 132 assunto in favore dell'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497), sul capitolo n. 11113 della c.s. 6010, per l'importo di Euro 6.459,54 oltre IVA, in ragione delle risultanze della contabilità finale che ha attestato l'importo dei lavori effettivamente eseguiti, che ammontano ad Euro 793.883,00, oltre IVA;

DATO ATTO che le ulteriori somme per la compensazione dei materiali, come sopra indicate, pari ad Euro 6.379,62 (Euro 5.229,20 oltre IVA per Euro 1.150,42), trovano copertura economica sul capitolo 11113 della c.s. 6010;

DATO ATTO che occorre dunque procedere ad assumere un nuovo impegno di spesa per Euro 6.379,62 (Euro 5.229,20 oltre IVA per Euro 1.150,42) a favore dell'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497), per la maggior somma derivante dalla compensazione dei materiali per il secondo semestre 2021;

RITENUTO dunque ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di collaudo;

CONSIDERATO che le risorse da liquidare, sia relative al credito residuo dell'impresa, sia le somme ulteriori di cui alla compensazione dei materiali, risultano disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 6010 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA D.M. 550/2015", al capitolo n. 11113;

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le somme dovute a titolo di compensazione dei materiali saranno liquidate a seguito di emissione di regolare fattura ma che non risulta necessaria, per tali importi, la presentazione della garanzia fideiussoria;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto di quanto attestato nella relazione del Direttore dei Lavori redatta in data 20 giugno 2022, conservata agli atti del settore, in cui si attesta l'impiego, nelle lavorazioni effettuate dall'appaltatore nel periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, di materiali il cui costo ha subito un incremento come riportato nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022;

2) di dare atto che l'istanza dell'appaltatore risulta pervenuta nei termini prescritti dalla norma e che risultano integrati tutti gli elementi prescritti per l'accesso alla compensazione;

3) di prendere atto che l'importo dovuto quale compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021, attestato dal Direttore dei Lavori, per il secondo semestre 2021, è pari ad € 5.229,20 oltre IVA;

4) di prendere atto del parere espresso nella relazione del Dirigente Responsabile del contratto del 28 settembre 2022, in cui, sulla base di quanto attestato dal Direttore dei Lavori e sentito il Responsabile Unico del Procedimento, conferma l'applicabilità, per l'intervento in oggetto, della compensazione dei prezzi ex art.1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in

Legge n. 106/2021, per il secondo semestre 2021, e della disponibilità di somme nel quadro economico per assicurare la copertura finanziaria dell'importo dovuto;

5) di prendere atto che le ulteriori somme a credito dell'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497), pari ad € 6.379,62, trovano copertura economica sul capitolo 11113 della c.s. 6010, impegno n. 132;

6) di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo relativamente all'intervento denominato "Adeguamento statico del T. Carrione a valle del ponte RFI linea PI-GE – II lotto" Codice Inter. 09IR017/G4, firmato tra le parti in data 19 maggio 2022 e conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Nord;

7) di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 793.883,00 oltre IVA;

8) di dare atto che risulta essere stato liquidato all'impresa C.P.C. S.r.l. l'importo complessivo di € 789.909,57 oltre IVA;

9) di dare atto che risulta quindi da liquidare all'impresa C.P.C S.r.l, l'importo residuo di € 3.973,43 oltre IVA;

10) di dare atto che, come riportato in narrativa, il credito dell'appaltatore, per la somma residua come da conto finale, pari ad € 4.847,60, IVA compresa, è assicurato dalle somme disponibili sul capitolo n. 11113, a valere sull'impegno n. 132 assunto in favore dell'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497);

11) di dare atto che l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

12) di procedere alla riduzione dell'impegno n. 132 assunto sul capitolo n. 11113 della c.s. 6010, in favore dell'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497), per l'importo di Euro 6.459,54 oltre IVA per Euro 1.421,10, per complessivi Euro 7.880,64, in ragione delle risultanze della contabilità finale che ha attestato l'importo dei lavori effettivamente eseguiti, che ammontano ad Euro 793.883,00, oltre IVA;

13) di assumere un nuovo impegno di spesa per Euro 6.379,62 (Euro 5.229,20 oltre IVA per Euro 1.150,42) a favore dell'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede legale in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497) (CIG:7012085B96 CUP:J82B16000000001), per la maggior somma derivante dalla compensazione dei materiali per il secondo semestre 2021, a valere sul capitolo n. 11113 della c.s. 6010;

14) di dare atto che la liquidazione delle ulteriori somme spettanti alla società C.P.C. S.r.l., con sede in Aosta (AO), Via Chambery n. 51, C.F./P.IVA 03425520107 (codice contspec. 2497), relative alla compensazione dei prezzi dei materiali per il secondo semestre 2021, verrà effettuata dietro presentazione di regolare fattura;

15) di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini